



***Disposizioni in materia di tirocini
ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 3 del 2009***

- <u>Art. 1 Definizioni</u>	2
- <u>Art. 2 Ambito di applicazione</u>	3
- <u>Art. 3 Tirocinanti</u>	4
- <u>Art. 4 Soggetti ospitanti</u>	4
- <u>Art. 5 Limiti numerici di tirocini</u>	4
- <u>Art. 6 Soggetti promotori</u>	5
- <u>Art. 7 Durata</u>	6
- <u>Art. 8 Ripetibilità del tirocinio</u>	6
- <u>Art. 9 Impegno orario</u>	6
- <u>Art. 10 Copertura assicurativa</u>	7
- <u>Art. 11 Convenzioni</u>	7
- <u>Art. 12 Progetto formativo</u>	7
- <u>Art. 13 Tutorato</u>	8
- <u>Art. 14 Attestazione delle competenze</u>	8
- <u>Art. 15 Comunicazioni agli Organi competenti</u>	9
- <u>Art. 16 Controlli, sanzioni e monitoraggio</u>	9

Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 3 del 2009

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini della presente regolamentazione si intendono per:

- 1) “tirocinio”: esperienza lavorativa e formativa temporanea, non costituente rapporto di lavoro, finalizzata a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l’inserimento lavorativo e l’occupabilità;
- 2) “tirocini curriculari”: tirocini promossi da Università o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un organismo di formazione professionale iscritto nell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi, all’interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
- 3) “tirocini per l’accesso alla professione”: periodo di pratica professionale richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative;
- 4) “tirocini formativi e di orientamento”: i tirocini avviati entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio o di formazione professionale finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- 5) “tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo”: i tirocini finalizzati ad agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati e/o appartenenti a specifiche categorie di soggetti;
- 6) “tirocini estivi di orientamento”: tirocini promossi durante le vacanze estive, nel periodo di sospensione degli studi, a favore di un adolescente o giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale, con fini orientativi e formativi, in coerenza con il percorso formativo degli allievi e studenti;
- 7) “tirocini per extracomunitari”: tirocini svolti da soggetti extracomunitari nell’ambito delle specifiche quote di ingressi come previsto agli articoli 40 e 44 – bis del D.P.R. 394/1999;
- 8) “disabili”: soggetti iscritti all’elenco provinciale disabili come previsto della legge 68/99;
- 9) “soggetti in condizione di svantaggio”: soggetti appartenenti alle categorie definite nella legge 381/91, nonché soggetti in situazioni di fragilità sociale evidenziate nell’art. 22 della legge 8 novembre 2000 n. 328, per i quali un servizio pubblico definisca l’opportunità di un tirocinio con funzione anche riabilitativa
- 10) “categorie particolari di persone svantaggiate”: soggetti appartenenti a specifiche categorie nell’ambito di progetti, programmi o misure di politiche del lavoro o della formazione promossi dalla Regione o dalle Province;

- 11) “migranti extracomunitari”: soggetti provenienti da un paese extracomunitario rientranti nelle quote di ingresso per lo svolgimento di tirocini come previsto agli articoli 40 e 44 - bis, del D.P.R. 394/1999;
- 12) “studente”: soggetto che frequenta un percorso di studi di ogni ordine e grado o di formazione professionale;
- 13) “neo qualificato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi una qualifica professionale nel sistema regionale di formazione professionale;
- 14) “neo diplomato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- 15) “neo laureato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi una laurea;
- 16) “neo dottorato”: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi il titolo di dottore di ricerca;
- 17) “soggetto promotore”: il soggetto che promuove l’esperienza di tirocinio progettando i contenuti, lo svolgimento, assumendo la responsabilità della qualità e della regolarità dell’iniziativa;
- 18) “soggetto ospitante”: tutti i datori di lavoro pubblici e privati, liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti presso i quali si svolge il tirocinio;
- 19) “tutor aziendale”: lavoratore esperto, con competenze professionali in grado di garantire il buon esito del tirocinio, indicato dal datore di lavoro con il compito di affiancare il tirocinante nello svolgimento dell’esperienza di tirocinio;
- 20) “tutor didattico-organizzativo”: la persona individuata dal soggetto promotore con il compito di definire il progetto formativo e supportarne la realizzazione;
- 21) “progetto formativo”: il progetto che delinea il percorso formativo del soggetto durante il periodo di tirocinio;
- 22) “libretto formativo”: libretto personale del lavoratore, come definito nel Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che raccoglie le competenze acquisite durante la formazione formale, non formale e informale secondo gli indirizzi dell’Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate;
- 23) “attestazione delle competenze”: documento che individua le competenze acquisite al termine del tirocinio.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento regola lo svolgimento di tutti i tirocini, che si svolgono presso un soggetto ospitante in una sede operativa ubicata nel territorio del Veneto.
2. Sono esclusi i tirocini curriculari, per i quali valgono le previsioni dei piani di studio e di offerta formativa, e i tirocini per l’accesso alla professione disciplinati da specifiche normative di settore nonché i tirocini per i migranti extracomunitari

Art. 3
Tirocinanti

1. Possono effettuare un'esperienza di tirocinio i soggetti, in età lavorativa e che hanno assolto l'obbligo di istruzione, appartenenti alle seguenti categorie limitatamente alle tipologie di tirocinio di seguito indicate:

SOGGETTI	TIPOLOGIA DI TIROCINIO
- Neo qualificati - Neo diplomati - Neo laureati - Neo dottorati	Tirocini formativi e di orientamento
- Disoccupati / Inoccupati - Disabili - Soggetti in condizione di svantaggio - Categorie particolari di persone svantaggiate	Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo
- Studenti	Tirocini estivi di orientamento

Art. 4
Soggetti ospitanti

1. Possono ospitare tirocini tutti i datori di lavoro pubblici e privati, i liberi professionisti e i piccoli imprenditori anche senza dipendenti con sede operativa in Veneto a condizione che siano in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 ("Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), con la normativa di cui alla L. 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e con l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro.

Art. 5
Limiti numerici di tirocini

1. I soggetti ospitanti possono ospitare contemporaneamente tirocini nei limiti numerici di seguito indicati:

- a) soggetto ospitante senza dipendenti o con dipendenti a tempo indeterminato fino a cinque: un tirocinante;
- b) soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato da sei a diciannove: fino a un massimo di due tirocinanti;
- c) soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato da venti e oltre: fino a un massimo del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato.

2. Nei casi in cui il soggetto ospitante sia una Cooperativa sociale di tipo B si applicano i seguenti limiti:

- a) soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato fino a cinque: fino a un massimo di due tirocinanti;
- b) soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato da sei a diciannove: fino a un massimo di quattro tirocinanti;
- c) soggetto ospitante con dipendenti a tempo indeterminato da venti e oltre: fino a un massimo del 20% dei dipendenti a tempo indeterminato.

Art. 6 **Soggetti promotori**

1. Possono promuovere un'esperienza di tirocinio i soggetti che appartengono alle seguenti categorie, limitatamente alle tipologie di tirocinio di seguito indicate:

SOGGETTI	TIPOLOGIA DI TIROCINIO
- Servizi per l'Impiego delle Province	Tirocini formativi e di orientamento Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo Tirocini estivi di orientamento
- Organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro (ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)	Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: limitatamente ai soggetti che hanno sottoscritto un Patto di Servizio e che hanno in corso un Piano di Azione Individuale in cui è previsto lo svolgimento di un tirocinio Tirocini formativi e di orientamento
- Organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della L. R. 9 agosto 2002 n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati"	Tirocini formativi e di orientamento (limitatamente agli ex allievi) Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (limitatamente agli ex allievi) Tirocini estivi di orientamento: limitatamente ai propri allievi
- Unità Locali Socio Sanitarie, tramite il proprio Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.)	Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: limitatamente agli utenti che stanno effettuando percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale e lavorativo
- Istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie	Tirocini estivi di orientamento: limitatamente ai propri studenti
- - Cooperative sociali di tipo A iscritte nell'albo regionale delle Cooperative sociali	Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, limitatamente ai soggetti in condizione di svantaggio presi in carico per

	effettuare un percorso di inserimento/reinserimento sociale e lavorativo
--	--------------------------------------------------------------------------

Art. 7
Durata

1. La durata massima del tirocinio è definita, in funzione delle diverse tipologie di tirocinio, come di seguito indicato:

- a) Tirocini formativi e di orientamento: massimo 6 mesi, proroghe comprese;
- b) Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo:
 - per soggetti disoccupati/inoccupati: massimo 6 mesi, proroghe comprese;
 - per disabili: massimo 18 mesi, proroghe comprese, elevabili a 24 mesi nel caso di tirocini promossi all'interno delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 19 marzo 1999 n. 68;
 - per soggetti in condizione di svantaggio: massimo 12 mesi prorogabili fino a un massimo di 18 mesi;
 - per categorie particolari di persone svantaggiate: massimo 9 mesi, proroghe comprese;
- c) Tirocini estivi: massimo 3 mesi, proroghe comprese.

2. La durata minima dei tirocini formativi e di orientamento non può essere inferiore a 2 mesi.

Art.8
Ripetibilità del tirocinio

- 1. Ciascun tirocinante può svolgere un unico tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante, indipendentemente dal profilo professionale, dal progetto formativo e dalla collocazione temporale del tirocinio,
- 2. Tale disposizione non si applica per i soggetti disabili o svantaggiati che svolgono tirocini anche di natura riabilitativa su espressa richiesta dei servizi pubblici che hanno in carico la persona e ai tirocini estivi di orientamento.

Art.9
Impegno orario

- 1. L'impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.
- 2. Ferme restando le disposizioni sulla tutela dei minori e delle lavoratrici madri in materia di orario di lavoro, il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e notturna.

Art. 10**Copertura assicurativa**

1. I soggetti promotori sono tenuti a garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel progetto formativo e di orientamento. La convenzione di cui all'art. 11 definisce chi tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante provvede ad assicurare il tirocinante, assumendo a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa.

Art. 11**Convenzioni**

1. Il tirocinio è regolato da apposita convenzione, che può riguardare più tirocini, tra il soggetto promotore e il legale rappresentante del soggetto ospitante. Mediante la stipula della convenzione il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico.
2. La convenzione deve essere redatta secondo lo schema tipo che sarà approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro.
3. Nella convenzione il soggetto ospitante è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) che il tirocinante non verrà impiegato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
 - b) di essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 ("Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), con la normativa di cui alla L. 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e con l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro.
 - c) di non avere in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e, comunque, di non aver effettuato licenziamenti collettivi negli ultimi 6 mesi per mansioni equivalenti

Art. 12**Progetto formativo**

1. Il tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo individuale sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.
2. Nel caso di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo a favore di soggetti in condizione di svantaggio, il servizio sociale pubblico competente sottoscriverà a sua volta il progetto o, attesterà comunque con idonea dichiarazione di condividere gli elementi del progetto stesso, limitatamente ai soggetti di cui all'art. 22 della legge n. 328/2000.
3. Il progetto formativo deve contenere i dati del tirocinante e del soggetto ospitante, la sede di svolgimento del tirocinio, la durata del tirocinio, i tempi di accesso ai locali aziendali. Deve altresì contenere i nominativi del tutor didattico-organizzativo e del tutor aziendale con i rispettivi recapiti e gli estremi delle polizze assicurative.

4. Infine, il progetto deve contenere l'indicazione:

- a) delle finalità e obiettivi specifici del percorso di formazione e addestramento cui l'esperienza è finalizzata con riferimento a una o più figure professionali secondo la Classificazione delle Professioni Istat 2011;
- b) delle attività previste per l'acquisizione di tali competenze da parte del tirocinante e delle relative modalità di svolgimento;
- c) della presenza di eventuali facilitazioni previste (buoni pasto, rimborso spese, ecc...).

Il progetto formativo deve essere compilato secondo il modello che sarà approvato con provvedimento del Dirigente della Direzione Lavoro.

5. Per i tirocini che coinvolgono soggetti in condizione di svantaggio le finalità, gli obiettivi specifici, le attività previste e le relative modalità svolgimento, verranno rimodulati in funzione del contenuto "riabilitativo" e delle effettive finalità del tirocinio stesso.

6. Fatta eccezione per i tirocini che coinvolgono disabili, soggetti in condizione di svantaggio e categorie particolari di persone svantaggiate, non sono ammessi progetti formativi che facciano riferimento ad un profilo professionale elementare, connotato da compiti generici e ripetitivi.

Art. 13 **Tutorato**

1. Per ogni tirocinio il soggetto promotore garantisce la presenza di un tutor didattico-organizzativo e il soggetto ospitante un tutor aziendale.

2. Il tutor didattico-organizzativo ha il compito di organizzare il tirocinio, predisporre, in raccordo con il tutor aziendale, il progetto formativo, assicurare la valenza formativa del tirocinio, fornire assistenza al tirocinante sia prima dell'avvio che durante lo svolgimento del tirocinio, monitorare le attività svolte secondo quanto previsto dal progetto formativo.

3. Il tutor aziendale ha il compito di affiancare il tirocinante nell'apprendimento sul lavoro. Partecipa alla stesura del progetto formativo in ordine alla sua fattibilità, predispone gli aspetti di carattere organizzativo secondo quanto previsto dal progetto formativo.

4. Il tutor aziendale è il riferimento per il tutor didattico-organizzativo per ogni aspetto relativo all'organizzazione e allo svolgimento del tirocinio.

5. Il tutor aziendale va individuato tra il personale stabilmente operante nell'unità produttiva in cui si svolge il tirocinio, ivi compreso l'imprenditore, il libero professionista ed il socio collaboratore, anche senza dipendenti.

Art. 14 **Attestazione delle competenze**

1. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante, sulla base delle valutazioni del tutor aziendale, rilascia al tirocinante un'attestazione dell'attività svolta durante il tirocinio e delle competenze acquisite.

2. Fatta eccezione per i tirocini che coinvolgono soggetti in condizione di svantaggio, le competenze saranno registrate nel libretto formativo ex D.lgs 276/2003.

Art. 15***Comunicazioni agli Organi competenti***

1. Come previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo ai soggetti ospitanti di effettuare per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la comunicazione di avvio del tirocinio.
2. Il soggetto promotore adempie agli obblighi di comunicazione del progetto formativo, anche nei confronti delle organizzazioni sindacali e della Direzione Provinciale del Lavoro, mediante invio telematico all'apposito servizio messo a disposizione dalla Regione del Veneto.

Art. 16***Controlli, sanzioni e monitoraggio***

1. La Regione del Veneto promuove, anche attraverso apposite intese con gli enti pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro, controlli per garantire la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio anche presso i soggetti promotori
2. Nel caso di gravi violazioni della disciplina in materia di tirocini, da parte dei soggetti promotori, la Regione adotta nei loro confronti i provvedimenti restrittivi previsti dai sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro e della formazione professionale.
3. La Regione del Veneto realizza, nel primo anno di applicazione della presente disciplina, un monitoraggio semestrale sull'andamento dei tirocini sotto ogni profilo quali-quantitativo e presenta un apposito rapporto alla Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali e alla Commissione consiliare competente in materia di lavoro. Dal secondo anno il monitoraggio è annuale.